



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 129 del 19 Marzo 2019

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Si rimette in allegato: il Comunicato Ufficiale n.183/AA dell'11 marzo 2019 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico della Società RENDE CALCIO 1968 s.r.l. e dell'Amministratore Unico e legale rappresentante all'epoca dei fatti COSCARELLA FABIO.

#### **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 marzo 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA    | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio    | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio      | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

##### **RECLAMO nr. 63 della Società A.S.D. CANTINELLA C5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 7.3.2019 (Punizione sportiva della perdita della gara di Coppa Calabria Calcio a 5 "Nausicaa Calcio a 5 – Cantinella C5 del 27.02.2019", ammenda di € 200,00).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentito il direttore di gara, che ha confermato il rapporto a sua firma;  
sentiti il presidente della società reclamante ed il difensore di fiducia;  
sentito il difensore della società controinteressata;

#### RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Nausicaa C5 – Cantinella C5 del 27/02/2019, risulta che al 23' del 1° tempo, a seguito dell'espulsione del capitano della società Cantinella C5 per atto di violenza contro un calciatore avversario seduto in panchina, la gara veniva sospesa per circa 15 minuti. Alla ripresa del gioco, il dirigente accompagnatore della società Cantinella C5 ed il vice capitano comunicavano al direttore di gara la decisione di non voler continuare la gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, pertanto, ha inflitto alla società Cantinella C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l'ammenda di € 200,00.

Avverso tale decisione la società Cantinella C5 ha proposto reclamo deducendo un errore tecnico arbitrale, in quanto, a suo dire, alla ripresa della gara il calciatore n. 27 dell'ASD Nausicaa C5 (anch'egli espulso per aver reagito all'aggressione subita dal capitano della Cantinella C5) era stato immediatamente sostituito senza attendere i previsti due minuti effettivi di gioco.

La società reclamante ha rilevato, altresì, che nel corso della sospensione della gara, persone non identificate e non autorizzate sono entrate sul rettangolo di gioco al punto da compromettere la tutela della società ospitata.

Ha formulato controdeduzioni la società Nausicaa C5, la quale ha fatto presente che il proprio calciatore (Bono Vito Salvatore n. 27) espulso dall'arbitro per aver reagito al pugno ricevuto dal capitano della Cantinella C5, era, al momento dell'espulsione, già in panchina, per cui l'arbitro correttamente ha fatto riprendere il gioco con pienezza di calciatori della società Nausicaa.

In ordine al secondo motivo di reclamo, la società resistente ha contestato la circostanza.

All'odierna seduta è stato sentito a chiarimenti il direttore di gara, che ha confermato il rapporto a sua firma, ed ha specificato che il calciatore n. 27 della Nausicaa al momento dell'espulsione era già stato sostituito e che, pertanto, si trovava in panchina. Il direttore di gara ha, altresì, confermato che la squadra di casa ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente e che nessuno ha invaso il campo di gioco.

Questa Corte ritiene che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), confermato nel corso dell'odierna audizione.

Nessun errore tecnico può essere imputato al Direttore di gara, in quanto il calciatore n. 27 della società Nausicaa al momento dell'espulsione era in panchina, per cui correttamente il direttore di gara ha fatto riprendere il gioco con tutti i titolari della società di casa.

Non vi è, infine, in atti nessuna prova circa la presenza sul terreno di gioco di persone non autorizzate che possa aver compromesso la tutela della società reclamante.

La sanzione complessiva inflitta dal G.S.T. è, pertanto, congrua rispetto al comportamento tenuto dalla società reclamante.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO n. 64 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 07.03.2019 (squalifica calciatore NOCERA Antonio per CINQUE gare effettive).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Ravagnese GBI – San Giorgio 2012 del 02.03.2019, risulta che il calciatore Antonio Nocera al 21' del 2° tempo, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, ha spinto il direttore di gara con il petto, tenendo un comportamento offensivo e minaccioso.

La società ASD San Giorgio ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta ritenendola eccessiva rispetto a quanto effettivamente accaduto sul rettangolo di gioco, e precisando che non c'è stato alcun contatto fisico tra il calciatore ed il direttore di gara.

I fatti per come narrati dall'arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al calciatore Nocera.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Antonio NOCERA a QUATTRO gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 183/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Fabio COSCARELLA e della società RENDE CALCIO 1968 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO COSCARELLA, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società RENDE CALCIO 1968 S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per non aver depositato entro il termine del 20.06.2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Lorenzon" di Rende;

RENDE CALCIO 1968 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio COSCARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società RENDE CALCIO 1968 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Fabio COSCARELLA e di €6666,67 (seimila seicento sessantasette e sessantasette centesimi/00) di ammenda per la società RENDE CALCIO 1968 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 11 MARZO 2019**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina